



EMERGENZA COVID-19 **GESTIONE CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2**



1. SCOPO

Scopo del presente documento è fornire supporto operativo per la gestione dei casi sospetti o confermati COVID-19 e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all'ambito scolastico, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale.

Per le terminologie e relative indicazioni operative si è preso come riferimento il documento "Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso covid-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti" emesso della Regione Emilia Romagna in data 10/09/2021, la nota tecnica del Ministero dell'Istruzione n. 0001218 del 06/11/2021 relativa a: "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" ed il Decreto Legge, n.1 del 07/01/2022.

2. GLOSSARIO

DdP Dipartimento di Prevenzione
MMG Medico di Medicina Generale
PLS Pediatra di Libera Scelta

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Decreto Ministero dell'Istruzione 6 agosto 2021 n. 257 "Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione".*
- *D.L. 6 agosto 2021 n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".*
- *Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-COV-2 in Italia e in particolare della variante Delta".*
- *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022): Ministero dell'Istruzione _ Atti del Ministro 14 agosto 2021.*
- *Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022); ISS Ministero della Salute_INAIL_Fondazione Bruno Kessler- 1° settembre.*
- *Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado; ISS_Presidenza del Consiglio dei Ministri_Ministero della Salute - Ministero dell'Istruzione_Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - 1° settembre.*
- *Nota tecnica n.0001218 del 06/11/2021 "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", elaborata con il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell'Istruzione*
- *Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229 "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria". (21G00258) (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)*
- *Circolare Ministro della Salute Prot. 0060136 del 30/12/2021 avente come oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)".*

- Decreto-Legge 07 gennaio 2022, n.1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore" (22G00002).
- Nota Ministero dell'Istruzione prot. 0000011 del 08/11/2022 con OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

4. REFERENTE SCOLASTICO COVID-19

Si ricorda che il rapporto ISS-COVID-19 n.59 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" al paragrafo 1.3.2 ha introdotto la figura del "Referente scolastico COVID-19".

In ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID19), ove non si tratti dello stesso Dirigente Scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il DdP (Dipartimento di Prevenzione) e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

I nominativi ed i contatti dei referenti COVID-19 devono essere diffusi a tutta la popolazione scolastica.

IN CASO DI UN NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IN UNA CLASSE: il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP (Dipartimento di Prevenzione) se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

5. CONTACT TRACING

L'indagine epidemiologica e le attività di contact tracing sono in capo al DSP (Dipartimento di Sanità Pubblica).

A seguito della segnalazione di un caso COVID-19 confermato il DSP (Dipartimento Sanità Pubblica) contatta il Dirigente Scolastico e il referente COVID ed effettua l'indagine epidemiologica, verificando l'attuazione delle misure di prevenzione.

6. CONTATTI STRETTI E QUARANTENA

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19, pertanto la valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione: Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà le misure da adottare.

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30/12/2021 la quarantena sarà applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

2) Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

3) Soggetti **asintomatici che**:

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede che "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).

Per i **contatti a BASSO RISCHIO** (es. una persona che ha avuto un contatto diretto - faccia a faccia - con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso - ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale - o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti, ecc.), **qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni misure igienico-sanitarie.

In caso di Varianti di particolare rilievo sanitario si modificherà il protocollo in relazione alle indicazioni ministeriali.

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO		
	QUARANTENA	Test molecolare o antigenico
Non vaccinati		
Vaccinati con una sola dose di vaccino su due	10 giorni dall'ultimo giorno di contatto	Da effettuare al termine dei 10 giorni
Vaccinati con 2 dosi (ciclo completo) da meno di 14 giorni		
Vaccinati con ciclo completo da più di 120 giorni e con green pass valido	5 giorni dall'ultimo giorno di contatto	Da effettuare al termine dei 5 giorni
Vaccinati con 3° dose (booster)	Nessuna QUARANTENA	Se asintomatico NESSUN TAMPONE
Vaccinati con ciclo completo (2 dosi) da meno di 120 giorni	Obbligo uso di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo giorno del contatto.	Se compaiono sintomi: contattare MMG per la richiesta di tampone. Se il tampone risulta negativo ma persistono i sintomi, al 5° giorno dopo l'ultimo contatto il tampone deve essere ripetuto.
Guariti da infezione da SARS-CoV-2 da meno di 120 giorni	Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.	Se il primo o il secondo tampone risultano positivo, il contatto diventa CASO COVID 19 +

7. GESTIONE DEI CASI

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, **il dirigente scolastico venuto a conoscenza di uno o più casi confermati nella propria scuola è da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche** in presenza nella classe/sezione/gruppo **secondo i termini stabiliti dalla norma** e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in accordo per l'avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

Pertanto, fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, l'Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il Dirigente Scolastico (DS) o suo delegato:

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i "contatti scolastici", come di seguito riportato;
 - i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia;
 - i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria);
 - il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici» secondo i termini stabiliti e previsti dalla norma;

- trasmette ai "contatti scolastici" le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i "contatti scolastici" individuati.

Sono presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

7.1 POSSIBILI SCENARI

Il Decreto 07 gennaio 2022, n.1 prevede scenari e misure differenti per gli istituti scolastici, in funzione dell'ordine di grado, dettagliati con nota del Ministero dell'Istruzione del 08/01/2022.

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0 – 6 ANNI

1) In presenza di **un caso** di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure:

Per i **bambini** appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- **attività didattica**: sospesa per 10 giorni;
- **misura sanitaria**: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO si veda punto 6 del presente documento).

SCUOLA PRIMARIA

1) In presenza di **un solo caso** di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli **allievi** frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- **attività didattica**: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- **misura sanitaria**: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

2) In presenza di **almeno due casi** positivi vengono disposte le seguenti misure.

Per i **compagni di classe**:

- *attività didattica*: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- *misura sanitaria*: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO si veda punto 6 del presente documento).

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

1) In presenza di **un caso** di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli **allievi** frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- *attività didattica*: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- *misura sanitaria*: Auto-sorveglianza.

Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

2) In presenza di **due casi** positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli **alunni** che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da PIÙ di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali NON sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- *attività didattica*: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- *misura sanitaria*: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per **gli alunni** che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- *attività didattica*: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- *misura sanitaria*: Auto-sorveglianza.

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto - sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla

norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- 2021-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO si veda punto 6 del presente documento).

In presenza di **almeno tre casi** di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli **allievi** frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO si veda punto 6 del presente documento).

Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO si veda punto 6 del presente documento).

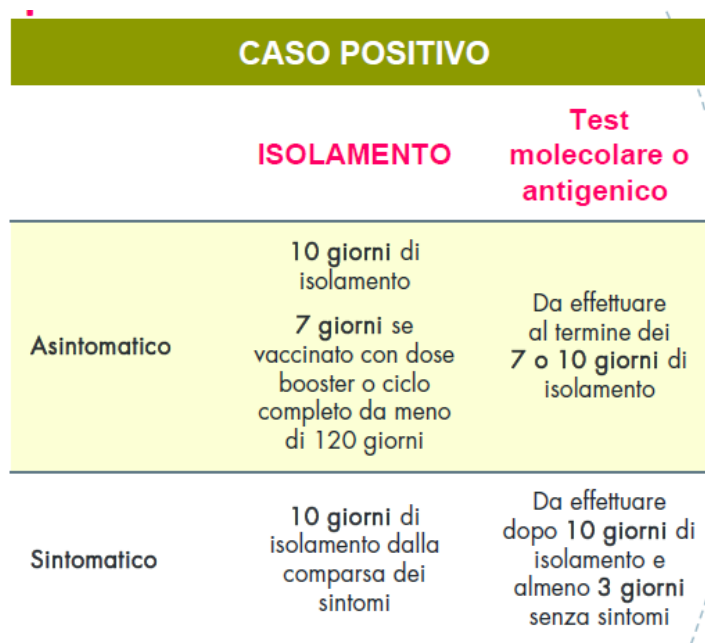
8. RIAMMISSIONE A SCUOLA DI CASO CONFERMATO

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico.

Il caso confermato Covid-19 se

- **asintomatico** è posto in isolamento per 10 giorni (7 giorni se vaccinato con dose booster o ciclo completo da meno di 120 giorni). Al termine dei 7 o 10 giorni di isolamento deve effettuare test molecolare o antigenico.
- **Sintomatico** è posto in isolamento per 10 giorni dalla comparsa dei sintomi. Rientra a scuola con attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica rilasciato a seguito di esito negativo di tampone molecolare eseguito al decimo giorno dalla comparsa della positività o dei sintomi (i sintomi devono assenti da almeno 3 giorni). In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno). I casi che continuano a risultare positivi al test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno e riprendere la frequenza scolastica.



ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO: Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP (Dipartimento di Prevenzione), sarà considerato contatto stretto e adotterà le misure previste dalle Autorità (quarantena o auto-sorveglianza). Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP (Dipartimento di Prevenzione) in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO: Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP (Dipartimento di Prevenzione) e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

9. PRECISAZIONI IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE IN CASO DI PERSONALE SCOLASTICO VACCINATO

Si riportano le ultime indicazioni in materia presenti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19.

- Tutti i lavoratori devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e sono invitati ad aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione.
- Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute, questa deve essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie.

10. RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19

Nel capitolo a seguire vengono individuati potenziali scenari e le relative azioni da adottare al fine di garantire una risposta efficace in presenza di casi da COVID-19.

SCENARIO 1) Nel caso in cui un ALUNNO presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO.

1. L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
3. Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento. Qualora il soggetto manifesti sintomi gravi sarà necessario richiedere l'intervento del 118.
4. Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
5. Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 (es. non adibire all'assistenza lavoratori "fragili") e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente FFP2), ed eventuali ulteriori dispositivi di protezione messi a disposizione, fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
6. Assicurarsi che l'alunno indossi correttamente una mascherina chirurgica, se la tollera.
7. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica o di grado di protezione superiore chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
8. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa, secondo le specifiche procedure interne.
9. I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
10. Il PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale), in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione).
11. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) provvede all'esecuzione del test diagnostico.
12. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
13. Se il test è **positivo**, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità del soggetto positivo bisognerà attenersi alle disposizioni delle autorità competenti.
14. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP (Dipartimento di Prevenzione) l'elenco dei contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). Per i contatti stretti individuati dal DdP (Dipartimento di Prevenzione) con le consuete attività di contact tracing, verranno avviate le azioni di cautela definite dalle autorità competenti. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
15. Se il tampone naso-oro-faringeo è **negativo**, l'alunno sospetto per infezione da SARS-CoV-2, dovrà comunque attenersi alle indicazioni del PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG

(Medico di Medicina Generale), in tal caso non sarà necessario attuare le procedure di contact tracing. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica

16. In caso di diagnosi di **patologia diversa da COVID-19** (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale), che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

SCENARIO 2) Nel caso in cui un ALUNNO presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO.

1. L'alunno deve restare a casa.
2. I genitori o tutori legali dell'alunno devono informare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale).
3. I genitori o tutori legali dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
4. Il PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale), in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione).
5. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) provvede all'esecuzione del test diagnostico.
6. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
7. Se il test è **positivo**, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere attenersi alle disposizioni delle autorità competenti.
8. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP (Dipartimento di Prevenzione) l'elenco dei contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). Per i contatti stretti individuati dal DdP (Dipartimento di Prevenzione) con le consuete attività di contact tracing, verranno avviate le azioni di cautela definite dalle autorità competenti. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
9. Se il tampone è **negativo**, l'alunno sospetto per infezione da SARS-CoV-2, deve attenersi alle indicazioni del PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale), Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica. In tal caso non sarà necessario attuare le procedure di contact tracing.
10. In caso di diagnosi di **patologia diversa da COVID-19** (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS (Pediatra di Libera Scelta) /MMG (Medico di Medicina Generale) che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

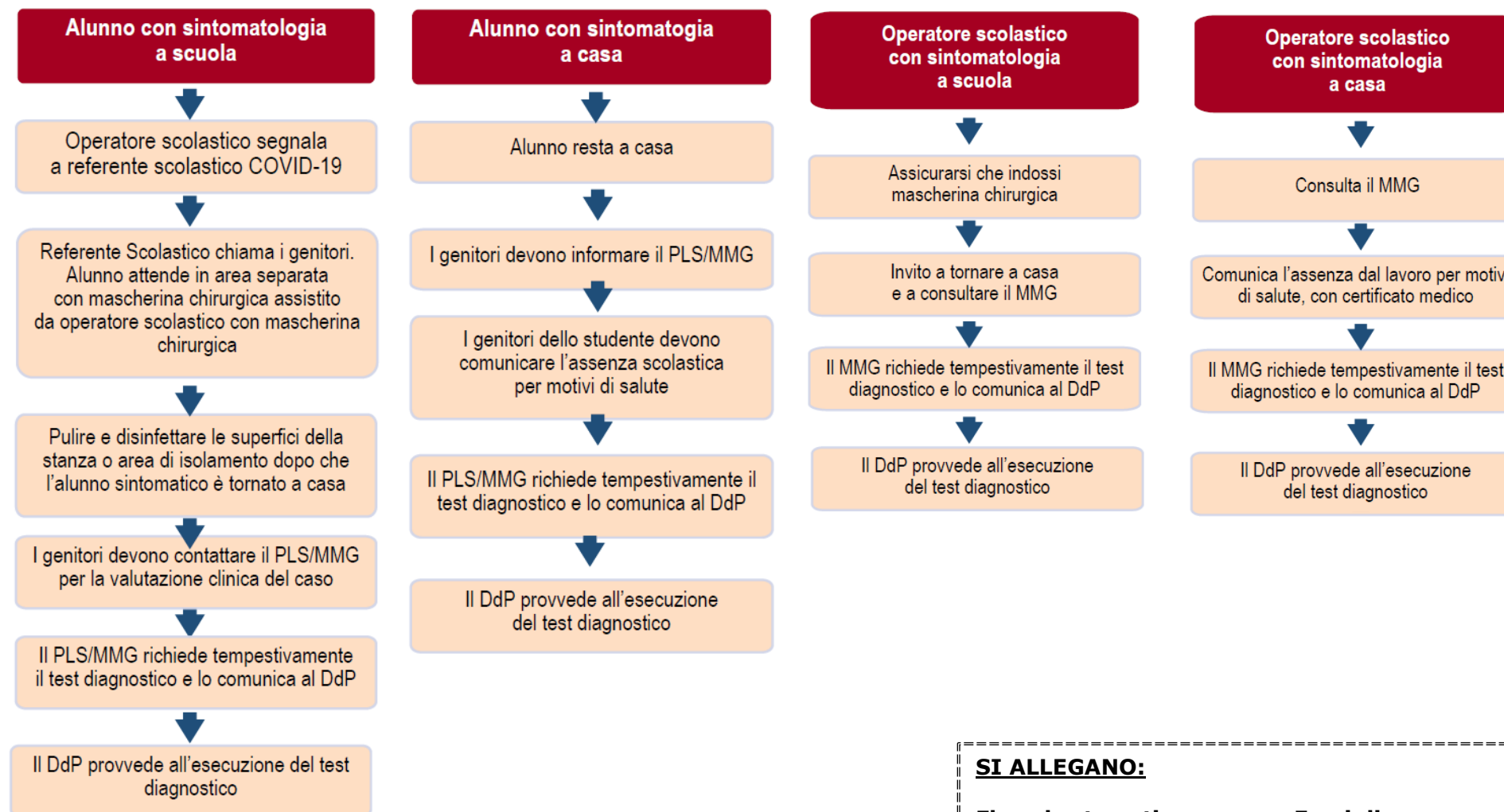
SCENARIO 3) Nel caso in cui un OPERATORE SCOLASTICO presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO.

1. Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come previsto dal Protocollo interna, una mascherina chirurgica o FFP2; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG (Medico di Medicina Generale) per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico. Qualora il soggetto manifesti sintomi gravi sarà necessario richiedere l'intervento del 118.
2. Il MMG (Medico di Medicina Generale), in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione).
3. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) provvede all'esecuzione del test diagnostico.
4. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
5. Se il test è **positivo**, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità del soggetto positivo bisognerà attenersi alle disposizioni delle autorità competenti.
6. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP (Dipartimento di Prevenzione) l'elenco dei contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). Per i contatti stretti individuati dal DdP (Dipartimento di Prevenzione) con le consuete attività di contact tracing, verranno avviate le azioni di cautela definite dalle autorità competenti. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
7. Se il tampone è **negativo**, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, dovrà comunque attenersi alle indicazioni del MMG (Medico di Medicina Generale), e restare a casa fino a guarigione clinica in tal caso non sarà necessario attuare le procedure di contact tracing. Per la riammissione in servizio dei lavoratori ci si atterrà alle disposizioni Ministeriali e degli organi competenti.
8. In caso di diagnosi di **patologia diversa da COVID-19**, il MMG (Medico di Medicina Generale) che redigerà una attestazione in cui si evidenzia che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. Per la riammissione in servizio dei lavoratori ci si atterrà alle disposizioni Ministeriali e degli organi competenti.

SCENARIO 4) Nel caso in cui un OPERATORE SCOLASTICO presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, AL PROPRIO DOMICILIO.

1. L'operatore deve restare a casa.
2. Informare il MMG (Medico di Medicina Generale).
3. Il soggetto deve comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
4. Il MMG (Medico di Medicina Generale), in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
5. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) provvede all'esecuzione del test diagnostico.
6. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

7. Se il test è **positivo**, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica e attenersi alle disposizioni delle autorità competenti.
8. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP (Dipartimento di Prevenzione) l'elenco dei contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). Per i contatti stretti individuati dal DdP (Dipartimento di Prevenzione) con le consuete attività di contact tracing, verranno avviate le azioni di cautela definite dalle autorità competenti. Il DdP (Dipartimento di Prevenzione) deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
9. Se il tampone è **negativo**, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, dovrà comunque attenersi alle indicazioni del MMG (Medico di Medicina Generale), e restare a casa fino a guarigione clinica in tal caso non sarà necessario attuare le procedure di contact tracing. Per la riammissione in servizio dei lavoratori ci si atterrà alle disposizioni Ministeriali e degli organi competenti.
10. In caso di diagnosi di **patologia diversa da COVID-19**, il MMG (Medico di Medicina Generale) il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG (Medico di Medicina Generale) che redigerà una attestazione in cui si evidenzia che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. Per la riammissione in servizio dei lavoratori ci si atterrà alle disposizioni Ministeriali e degli organi competenti.



SI ALLEGANO:

Flowchart gestione caso – Famiglia
Flowchart gestione caso – Scuola
Flowchart gestione caso - PLS_MMG
Flowchart gestione caso - DSP